

25 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Agevolazioni**

Bonus baby sitting: nella circolare Inps le istruzioni per la fruizione

*Autore: **Mattia Gigliotti***

Con la Circolare n. 44/2020 pubblicata ieri, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori (c.d. Bonus baby sitting), che il D.L. n. 18/2020 ha introdotto, al fine di sostenere lavoratori e le famiglie, quale strumento alternativo al congedo parentale straordinario per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi.

Ambito soggettivo di applicazione- Nell'ambito delle speciali norme dettate in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nel decreto-legge citato, sono disciplinati specifici congedi e indennità che, sotto il profilo dei soggetti, sono destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Le misure trovano applicazione, limitatamente all'anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Più in particolare è prevista una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

La misura riguarda le seguenti tipologie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla Gestione separata;
- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari);
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misura del bonus e verifica del limite d'età del minore - Per quanto concerne la misura del bonus per servizi di baby-sitting, il beneficio spetta nel limite massimo complessivo di:

- 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo con riferimento ai lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e autonomi;
- 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ciò implica che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo.

Per quanto attiene al limite d'età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.

Il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Modalità di compilazione della domanda - La domanda potrà essere presentata tramite:

- Applicazione web disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Tutti i servizi" - "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - "Bonus servizi di baby sitting";
- Contact center integrato - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Patronati - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia - Il bonus viene erogato tramite il Libretto Famiglia e per poterne fruire, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul portale dell'Istituto utilizzando:

- le proprie credenziali;
- i servizi di contact center INPS;
- intermediari o enti di patronato.

All'atto della registrazione, il prestatore deve compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni e il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS).

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

L'Inps ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 . Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "**Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)**".

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it